

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Iniziative del Governo volte a consentire che i cittadini cubani che abbiano contratto matrimonio con cittadini di altri Paesi, possano lasciare Cuba)	9
Missioni vevolevoli nella seduta del 23 settembre 2003	3	(Sezione 5 – Carenza di risorse e di personale presso il Ministero degli affari esteri)	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	Mozioni Violante ed altri n. 1-00261, Armani ed altri n. 1-00263, Cima ed altri n. 1-00265, Alfonso Gianni ed altri n. 1-00266 e Castagnetti ed altri n. 1-00267 sull'andamento dell'inflazione	15
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 1 – Mozioni)	15
Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina	5	Progetti di legge (approvati in un testo unificato dalla Camera, e modificato dal Senato) nn. 310-434-436-1343-1372-2486-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B) .	24
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità)	24
Interrogazioni	6		
(Sezione 1 – Procedura di individuazione delle ditte che hanno fornito il servizio di <i>catering</i> durante il vertice Nato di Pratica di Mare)	6		
(Sezione 2 – Rispetto dei diritti umani in Vietnam)	7		
(Sezione 3 – Andamento del processo di normalizzazione dei rapporti fra la comunità cristiana e quella musulmana in Kosovo)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 4268	30	(Sezione 4 — Modificazioni apportate dalle Commissioni)	32
(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	30	(Sezione 5 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	32
(Sezione 2 — Parere della V Commissione) .	30	(Sezione 6 — Proposta emendativa riferita all'articolo unico del disegno di legge)	35
(Sezione 3 — Articolo unico; articoli del decreto-legge)	30		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 23 settembre 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Ceremigna, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Lazzari, Manzini, Maroni, Martinat, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzoni, Miccichè, Michelini, Milioto, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Sergio Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bielli, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cammarata, Ceremigna, Cicu, Cima, Cola, Colucci, Contento, D'Alia, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Diana, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Lazzari, Manzini, Maroni, Martinat, Marzano, Matteoli, Mazzoni, Miccichè, Michelini, Milioto, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Sergio Rossi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora,

Selva, Siniscalchi, Sinisi, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 settembre 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPUANO: « Disposizioni a tutela delle persone contro le aggressioni dei cani *pitbull* » (4297);

FIORI: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, in materia di collocamento in ausiliaria del personale militare » (4298).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BRESSA ed altri: Modifiche all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa (4177) *Parere della I Commissione.*

V Commissione (Bilancio):

ILLY ed altri: Misure a sostegno delle aree di confine (4017) *Parere delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XII Commissione (Affari sociali):

DI VIRGILIO e PALUMBO: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile. (4204) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 2 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione DELMASTRO DELLE VEDOVE n. 4/05406, pubblicata nell'Allegato B al resoconto del 26 maggio 2003, concernente la rappresentanza italiana in Madagascar.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 1° settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza urgente VOLONTÈ ed altri n. 2/00641, nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2003, concernente le campagne di informazione sulla corretta alimentazione e dissuasione dal fumo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Il ministro della salute, con lettera del 2 settembre 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BALDI ed altri n. 8/00047, accolta dal Governo e approvata dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) il 25 giugno 2003, concernente le iniziative per contrastare il fenomeno del *doping* a livello europeo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura, scienza ed istruzione), XII Commissione (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 22 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, relativa al primo semestre 2003 (doc. LXXIV, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle dotazioni dei fondi per gli investimenti di cui all'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che sono trasmesse alla V Commissione permanente

(Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto n. 71090 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

decreto n. 89560 — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqües*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 24 luglio 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 15 settembre 2003 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto in data 5 settembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto in data 27 agosto 2003 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità pre-

visionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

tre decreti in data 3 settembre 2003, due decreti in data 4 settembre 2003 ed un decreto in data 5 settembre 2003 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*;

due decreti in data 18 febbraio 2003, un decreto in data 20 marzo 2003, due decreti in data 16 maggio 2003, tre decreti in data 6 giugno 2003, un decreto in data 10 giugno 2003, due decreti in data 12 giugno 2003, due decreti in data 18 giugno 2003 e due decreti in data 30 giugno 2003 del ministro delle attività produttive — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Richiesta di un parere parlamentare su proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 settembre 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Luigi GUCCELLI a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (**78**).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati, nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Procedura di individuazione delle ditte che hanno fornito il servizio di catering durante il vertice Nato di Pratica di Mare)

A)

FILIPPO MANCUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'attendibile quotidiano *Il Riformista* nella prima pagina del numero dell'11 luglio 2003 ha pubblicato un articolo, avente il titolo: «Crisi 2 / Il progetto neocentrista e il suo sponsor. / Così Gianni *le doux* prova a resuscitare il pentapartito. / Indovinello: chi ha messo in giro le dilazioni sul Sottosegretario?»;

l'articolo contiene, tra le altre, la seguente notizia: «... Addirittura (ma siamo certi che Cirami, Tremonti, Previti e Scaiola non c'entrano) sono state messe in giro voci sul *catering* che servì il vertice Nato di Pratica di Mare del 27 maggio 2002. Secondo i malevoli la fornitura di pranzi e cene venne appaltata a cifre strabilianti al consuocero di Letta»;

tale notizia non ha trovato finora smentita o rettifica;

essa, sebbene riferita in termini di cautela d'uso, configura, ad avviso dell'interrogante, la gravissima ipotesi che il menzionato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri abbia preso un qualche interesse — personale diretto e/o indiretto, morale e/o materiale — in un'ingente operazione onerosa di pubbliche forniture, con il risultato di

favorire illecitamente se stesso ed altri soggetti rientranti comunque nella di lui sfera di riferimento;

costituisce legittimo interesse di ogni parlamentare che sia preservata la figura morale e funzionale dei componenti di Governo o, in caso di impossibilità di un tale esito, che ne siano stabilite le eventuali responsabilità con tutte le ovvie conseguenze parlamentari, politiche e penali —:

se la citata, non smentita e non rettificata, notizia di stampa abbia un fondamento ed eventualmente in quali termini; in caso positivo, quali siano state le attività nella fattispecie ascrivibili al Sottosegretario Letta;

in ogni caso, quali siano tutti i dati formali e sostanziali che consentono di individuare con assoluta precisione le persone, le ditte, le società (con indicazione dei rispettivi legali rappresentanti), le quali hanno fornito il *catering* in parola, il relativo costo reale, dettagliato e complessivo, di questo (intermediazioni comprese), nonché di individuare dettagliatamente le procedure seguite al riguardo e per iniziativa e responsabilità di quali persone o uffici;

se i soggetti di cui al precedente capoverso vantino rapporti personali, comportanti possibilità di influenze familiari, parafamiliari o amicali, con il Sottosegretario Letta; in ogni caso, se questi abbia partecipato alle procedure di scelta del contraente, di determinazione dei

prezzi e, nel complesso, alla complessiva procedura di cui trattasi e, in sostanza, se abbia avuto voce in capitolo nella operazione di pubblica fornitura sopraindicata;

e tutto ciò, tenuto conto dell'inoppugnabilità al Parlamento dei limiti ordinari sulla riservatezza dei dati personali.

(3-02539)

(16 luglio 2003)

(Sezione 2 – Rispetto dei diritti umani in Vietnam)

B)

BUEMI, PAPPATERRA, ALBERTINI, CIMA, GIACHETTI, RIVOLTA, LION, MOLINARI, LADU, ZANELLA, BOATO, NIGRA, DELBONO, GROTTO e DI GIOIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il signor Y-Su Nie, un *montagnard* (*Degar*) del villaggio di Buon Mbhao, distretto Mdrak, provincia di Dak Lac, è stato arrestato il 15 novembre 2002 dalle autorità vietnamite, perché professava la religione cristiana e perché rivendicava i diritti di proprietà dei *Montagnard* sulla terra degli altipiani centrali del Vietnam;

tale arresto è stato confermato anche dal rapporto pubblicato da *Human Rights Watch* il 21 gennaio 2003: « *Vietnam: New assault on rights in central highlands, crackdown on indigenous montagnards intensifies* »;

dopo l'arresto, Y-Su Nie è stato sottoposto a torture, anche con l'*elettroshock*, dopodiché è stato quotidianamente portato fuori dalla prigione per denunciare pubblicamente le attività dei cristiani e di Kok Ksor, presidente della *Montagnard foundation*, di fronte agli abitanti dei villaggi *Montagnard*;

il 30 gennaio 2003 forze di sicurezza vietnamite hanno ammanettato Y-Su Nie, dicendogli che « sarebbe morto presto, ma vista la pietà del Governo vietnamita, sarebbe stato autorizzato a vedere i propri familiari per l'ultima volta »;

lo stesso giorno, dopo aver subito un'iniezione con agenti chimici, fu immediatamente rilasciato e dopo esser tornato dalla propria famiglia, piangendo disse ai propri parenti « Il Governo mi ha lasciato venire da voi per vedervi solo pochi momenti perché la polizia ha iniettato del veleno nel mio corpo »; il giorno seguente, il 31 gennaio 2003, alle ore 22, Y-Su Nie è morto. Y-Su Nie è stato sepolto il 2 febbraio 2003;

la signora H'ble Ksor, ultraottantenne, madre di Kok Ksor, presidente della *Montagnard foundation*, il 7 maggio 2001, dopo esser stata picchiata dalle forze di sicurezza vietnamite, subì la rottura di alcune costole — e per questo è stata ricoverata per 3 giorni in ospedale — e da allora i suoi problemi medici si sono aggravati;

il pestaggio avvenne — mentre i suoi figli venivano costretti a leggere in televisione le accuse rivolte a Kok Ksor — per essersi rifiutata di leggerle anche lei;

la donna da allora è sottoposta agli arresti domiciliari nel villaggio di Bon Broai ad Ayun Pa, nella regione di Gia Lai, e anche la consegna di medicinali da parte dei familiari viene impedita dalle forze di polizia, che continuano a minacciarla. Le autorità vietnamite hanno accusato formalmente Kok Ksor presso la Commissione sui diritti umani e presso il Comitato sulle organizzazioni non governative di essere un terrorista, dopo che questi aveva parlato a nome del Partito Radicale transnazionale, e hanno chiesto sanzioni contro il Partito Radicale transnazionale per impedirgli di partecipare ai lavori delle Nazioni Unite. Le autorità vietnamite, in violazione delle richieste del Comitato sui diritti umani dell'Onu del 27 luglio 2002

(UN doc: CCPR/C/SR.2031), negano l'accesso a osservatori indipendenti per verificare il rispetto dei diritti umani negli altopiani centrali —:

quali iniziative diplomatiche intenda assumere il Governo italiano per fermare le gravi violazioni dei diritti umani, tese ad intimidire l'intera minoranza etnica dei *Montagnard*, da parte delle autorità vietnamite;

se non ritenga il Governo italiano che il mancato rispetto da parte del Vietnam delle richieste formulate dal Comitato sui diritti umani dell'Onu il 27 luglio 2002 debba portare ad una radicale riconsiderazione della politica di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam, regolata da un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti (firmato nel maggio del 1990, che ha una durata ventennale) e da uno per la cooperazione scientifica tecnologica (novellato nel luglio 2002), che non prevedono alcuna clausola democratica o di rispetto dei diritti umani;

se non ritenga il Governo italiano di dover riconsiderare, alla luce delle drammatiche notizie che giungono da quel Paese, i significativi impegni presi dal nostro Paese nei confronti della Repubblica socialista del Vietnam a partire dalla sottoscrizione del *Memorandum of understanding* nel maggio del 1997, che ha portato all'apertura di una linea di credito agevolato per gli investimenti in quel Paese;

se non ritenga il Governo italiano di dover porre nell'agenda degli incontri del Gruppo di lavoro italo-vietnamita per la cooperazione in materia di piccole e medie imprese (previsto dal *Memorandum d'intesa* sulla cooperazione per le piccole e medie imprese firmato dell'allora Ministro Bersani) ed in ogni altra sede bilaterale la questione del rispetto dei diritti umani fondamentali in quel Paese;

se non ritenga il Governo italiano di dover condizionare il sostegno all'ingresso della Repubblica socialista del Vietnam nell'Organizzazione mondiale del commer-

cio, confermato dal vice Ministro per le attività produttive, onorevole Adolfo Urso, in occasione di un incontro bilaterale avuto con il Ministro dell'industria vietnamita nel settembre del 2002, ad una pronta risposta delle autorità di Hanoi alle richieste formulate dal Comitato sui diritti umani dell'Onu il 27 luglio 2002, dato che l'Italia figura come finanziatrice, tra l'altro, di progetti dell'Unicef e dell'Unesco in Vietnam;

cosa intenda fare il Governo italiano per tutelare in sede di Nazioni Unite il diritto del Partito Radicale transnazionale di continuare a denunciare le violazioni dei diritti umani, civili e politici anche in questi regimi autoritari, come quello vietnamita, che costantemente mettono a rischio tale diritto delle organizzazioni non governative in sede Onu. (3-02095)

(19 marzo 2003)

(Sezione 3 – Andamento del processo di normalizzazione dei rapporti fra la comunità cristiana e quella musulmana in Kosovo)

C)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ad oltre tre anni di distanza dall'intervento militare in Kosovo si è in grado di redigere un primo consuntivo;

dal 1999 e dopo la fine ufficiale della guerra, centododici chiese o monasteri sono stati fatti saltare con il tritolo o sono stati danneggiati o profanati da *ex-guerriglieri* o terroristi albanesi musulmani;

si è realizzato, con questa attività criminale, il tentativo musulmano di cancellare dall'intera regione la memoria stessa del cristianesimo;

fra l'altro, è stata distrutta una quantità considerevole di importanti capolavori artistici, quali il monastero della Trinità a

Musutiste, la chiesa di Santa Trinità a Petric, la chiesa di San Nicola a Slovirje e la chiesa di Santa Trinità a Diakovica, quest'ultima considerata in assoluto la più bella cattedrale moderna ortodossa del Kosovo;

è indubbiamente vero che gran parte delle distruzioni si è verificata negli anni 1999 e 2000, ma è anche vero che ancora il 16 ed il 17 novembre 2002 le chiese di Ognissanti a Durakovac e di San Basilio a Ljubov sono state devastate da esplosioni;

nel frattempo la quasi totalità della popolazione kosovara cristiana ha lasciato definitivamente la regione (duecentomila cittadini, secondo l'Unhcr) per sfuggire alla persecuzione musulmana;

il 20 gennaio 2003 il Ministro dell'educazione dell'autogoverno del Kosovo ha formalizzato la richiesta di abbattimento della chiesa del Salvatore a Pristina per non ben definite « irregolarità »;

in buona sostanza, ad oltre tre anni dalla fine della guerra, nessuno è nelle condizioni di garantire *standard* di convivenza minimali, che non siano rigorosamente protetti da una forte presenza militare della *Kfor*;

nella comunità cristiano-ortodossa con dolorosa rassegnazione si esprime il convincimento che la presenza della *Kfor* stia « accompagnando » il processo di definitiva albanizzazione ed islamizzazione del Kosovo —:

se sia al corrente dell'andamento del processo di normalizzazione dei rapporti fra le comunità cristiana e ortodossa in Kosovo e del processo di albanizzazione forzata nel Kosovo;

se non sia da ritenersi sostanzialmente fallita, rispetto agli originari obiettivi, la missione della *Kfor* in Kosovo;

quali siano i tempi di ulteriore presenza delle forze armate straniere nella regione del Kosovo;

quali siano i programmi per la salvaguardia del residuo compendio artistico kosovaro non ancora distrutto dagli estremisti albanesi;

quali siano — se vi sono — i programmi di protezione dei musulmani moderati, che vengono eliminati fisicamente con precisione scientifica dagli estremisti musulmani (venti uccisioni negli ultimi mesi). (3-01999)

(27 febbraio 2003)

(Sezione 4 – Iniziative del Governo volte a consentire che i cittadini cubani che abbiano contratto matrimonio con cittadini di altri Paesi, possano lasciare Cuba)

D)

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la signora Belkis Fonseca S. Nicolas, trentenne dentista cubana, da poco più di tre anni è sposata con Mauro Feraboschi, operaio trentanovenne di Casalbuttano (Cremona);

legittima ambizione dei due sposi era quella di vivere in Italia;

il Governo cubano consente agli sposi di vedersi soltanto tre volte l'anno e, in base ad una legge assurda, vieta alla signora Belkis Fonseca S. Nicolas di lasciare l'isola definitivamente, come a tutti gli altri medici;

trattasi di una clamorosa violazione dei più elementari diritti civili, che, pur non essendovene alcun bisogno, testimonia il carattere strutturalmente criminale del regime comunista cubano;

risulta che il nostro ministero degli affari esteri si sia già interessato lodevolmente del caso, ma senza raggiungere alcun risultato concreto;

è di tutta evidenza che fatti di questo genere, confermativi della ferocia del re-

gime castrista, debbano trovare un'adeguata risposta da parte del nostro Governo, oltre che da parte della comunità internazionale, anche dismettendo le iniziative di collaborazione con Cuba —:

quali ulteriori iniziative intenda assumere per ottenere dal Governo cubano l'autorizzazione al trasferimento in Italia della dottoressa cubana Belkis Fonseca S. Nicolas, moglie del cittadino italiano Mauro Feraboschi, e se non ritenga, comunque, sino all'esito favorevole di tale vicenda, di rinviare l'iniziativa di aprire a Cuba un istituto italiano di cultura.

(3-02223)

(29 aprile 2003)

ARRIGHI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

le recenti azioni criminose e liberticide del regime comunista cubano hanno finalmente avuto una doverosa eco mediatica, richiamando l'attenzione del mondo intero su una realtà ben diversa rispetto a quella, dolosamente oleografica, che in molti Paesi, e soprattutto nel nostro, viene da sempre dipinta nel metodico sforzo agiografico per dipingere Fidel Castro come *leader* degno di rispetto e di ammirazione;

si è anche diradato lo spirito di rassegnazione che sembra avere coinvolto i cittadini italiani e cubani interessati in prima persona alla soluzione dei gravissimi problemi personali derivanti dalla feroce dittatura cubana;

la signora Daniela Gasparoni, nata a Vicenza il 22 aprile 1966 e residente in Grumolo delle Abadesse (Vicenza), in via Venezia n. 43/B, ha contratto matrimonio con il dottor Fernando Manuel Santo Hernandez, nato all'Isola della gioventù (Cuba) il 18 agosto 1971 e residente a L'Avana, in Calle Recurso, n. 27 int. entre Av. 26 y Ulloa;

il matrimonio è stato celebrato a L'Avana il 24 novembre 2000 e regolar-

mente registrato in Italia tramite l'ambasciata italiana a Cuba, con notifica effettuata alla signora Daniela Gasparoni tramite il proprio comune di residenza nel mese di dicembre 2001;

Fernando Manuel Santo Hernandez è laureato in medicina con specializzazione in stomatologia;

secondo le migliori tradizioni del regime comunista cubano, il dottor Fernando Manuel Santo Hernandez si trova nell'impossibilità di espatriare e di vivere con la propria moglie;

la signora Daniela Gasparoni deve recarsi a Cuba per poter incontrare il proprio marito;

la signora Daniela Gasparoni ha chiesto l'intervento del ministero degli affari esteri nel vano tentativo di risolvere il proprio problema, interessando anche l'ambasciata italiana a Cuba, nonché vari organi di stampa, senza peraltro, fino ad oggi, riuscire a far cessare la disumana ingiustizia che tiene separati marito e moglie in ossequio ad una delle numerose follie castriste;

la condizione in cui versa la signora Daniela Gasparoni — com'è noto — non è eccezionale, ma riguarda molti cittadini italiani, che, avendo contratto matrimonio con cittadini cubani, sono costretti a vivere identica ingiustizia;

appare necessario non solo e non tanto risolvere il caso personale della signora Daniela Gasparoni, ma affrontare la questione nell'ambito di una rivisitazione complessiva dei rapporti bilaterali fra Italia e Cuba —:

quali formali iniziative siano state sin qui assunte per tentare di risolvere la situazione inconcepibile in cui sono costretti a vivere la signora Daniela Gasparoni ed il dottor Fernando Manuel Santo Hernandez;

quali ulteriori iniziative si intendano assumere per consentire il ricongiungimento fra marito e moglie;

se non si ritenga di dover rappresentare all'ambasciatore cubano in Italia una protesta per l'atteggiamento del Governo cubano e la necessità di definire un preciso disciplinare, che regoli i comportamenti dei due Stati in caso di matrimonio fra cittadini dei medesimi sulla base delle normative internazionali. (3-02260)

(7 maggio 2003)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

si allunga ogni giorno la lista delle coppie che lamentano la crudeltà del Governo dittatoriale cubano, che — come è noto — impedisce per legge, in violazione di tutte le convenzioni internazionali, la libera circolazione delle persone e, quindi, anche i ricongiungimenti familiari;

il trentanovenne Mauro Feraboschi di Casalbuttaro (Cremona) si è regolarmente sposato, il 10 febbraio 2000, con la trentenne cubana Belkis Forseca, di professione odontoiatra;

alla dottoressa Forseca la dittatura castrista, liberticida, impedisce di lasciare l'isola di Cuba e di vivere con l'uomo che ha sposato;

della questione è già stato investito il Ministro interrogato ed è già intervenuta l'ambasciata italiana a L'Avana, peraltro, sino ad oggi, senza apprezzabili e concreti risultati;

è necessario non tanto ricercare improbabili approcci diplomatici con un regime che è perfettamente consapevole dell'ingiustizia del meccanismo da *gulag* costruito sull'isola dal comunismo castrista, ma piuttosto rivedere complessivamente, se non si avviano ad immediata soluzione i casi come quello del signor Mauro Feraboschi, il sistema, ingiustamente benevolo e colpevolmente premiante, di scambi ed agevolazioni che Stato e regioni da lustri regalano a Fidel Castro —:

quali nuove e forti iniziative intenda assumere per favorire la sollecita conclusione della triste « diaspora » cui sono condannati dalla dittatura comunista cubana i coniugi Mauro Feraboschi e Belkis Forseca;

se non si ritenga complessivamente, auspicabilmente con il coinvolgimento di altri Paesi dell'Unione europea, di dover rappresentare al Governo cubano la possibilità di rivedere l'intero sistema di rapporti bilaterali, laddove non venga consentita la possibilità, per i cittadini cubani che abbiano contratto matrimonio con uomini e donne di altri Paesi, di lasciare — se lo desiderano — Cuba. (3-02262)

(7 maggio 2003)

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la signora Picca Diana, nata a Benevento il 6 luglio 1966 e residente in Gattico (Novara), via Cascinetta Interna, n. 21, in data 12 marzo 2001 ha contratto matrimonio con il dottor Rodriguez Fernandez Abraham Emmanuel, nato a Matanzas (Cuba) il 22 ottobre 1963 ed ivi residente in Calle 129 13 Plantas, Piso 6 Apto 13 Playa Matanzas, laureato in medicina nel 1987 e specializzato in medicina generale integrale dal 1995, da quindici anni esercente la professione medica con un salario mensile di 25 dollari;

il medico cubano, dopo la celebrazione del matrimonio, ha inoltrato domanda per poter espatriare e per poter vivere con la signora Picca Diana;

la commissione provinciale della salute di Matanzas non soltanto ha respinto la domanda, ma ha disposto, per punizione, che il medico si rechi al lavoro in una sede disagiata ad una distanza di 115 chilometri dalla sua residenza per un periodo di tre anni;

il salario mensile di 25 dollari non è sufficiente neppure a pagare le spese di viaggio;

la signora Picca Diana, costretta a sobbarcarsi viaggi intercontinentali per poter vedere per pochi giorni il marito, è ora al settimo mese di gravidanza;

la documentazione medica comprovante la gravidanza è stata inoltrata alla commissione provinciale della salute di Matanzas, che, in linea con la politica liberticida del Governo di Fidel Castro, non ha ritenuto la nascita di un figlio motivo valido per anticipare il diritto del padre ad espatriare per vivere, ove ritiene opportuno, con moglie e figlia;

l'ambasciatore italiano a L'Avana, dottor Elio Menzione, ha attivato, purtroppo senza successo, tutte le procedure per ottenere l'autorizzazione delle autorità cubane all'espatrio da parte del dottor Rodriguez;

trattasi di una profonda lesione dei diritti fondamentali di due coniugi e, a partire dal mese di luglio 2003, di una lesione disumana al diritto della nascita di godere della presenza e dell'affetto del padre —:

quali iniziative intenda assumere nei confronti del Governo cubano per consentire il ricongiungimento dei due coniugi, anche e soprattutto in ragione della nascita della loro bimba, prevista per il mese di luglio 2003. (3-02273)

(8 maggio 2003)

JACINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* — Per sapere — premesso che:

la signora Belkis Fonseca San Nicolas, di anni 30, cittadina cubana residente nella provincia di Holguin, e il signor Mauro Feraboschi, di anni 39, cittadino italiano residente a Casalbuttano (Cremona), sono sposati dal febbraio del 2000;

la signora Belkis Fonseca San Nicolas è medico odontoiatra e lavora per il ministero della sanità cubano;

una legge cubana, conosciuta con l'appellativo di « risoluzione 54 », impedi-

sce ai cittadini con elevato livello di istruzione, intellettuali e professionisti di lasciare il Paese;

l'ambasciatore italiano all'Avana, dottor Elio Menzione, ha, fra l'altro, già contattato personalità di rilievo locali, affinché si interessassero del caso presso le autorità statali cubane;

lo stesso ambasciatore, dottor Elio Menzione, ha informato il Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini, della questione;

il ministero degli affari esteri ha provveduto ad inserire questa pratica in un *carnet*, con altri dieci casi simili, che seguirà un corridoio politico al fine di raggiungere una pronta soluzione —:

quale sia lo stato di avanzamento delle azioni già intraprese;

quali eventuali ulteriori azioni il Governo intenda intraprendere al fine di arrivare ad una rapida soluzione del caso specifico. (3-02681)

(22 settembre 2003)

(ex 4-06154 del 29 aprile 2003)

(Sezione 5 - Carenza di risorse e di personale presso il Ministero degli affari esteri)

E)

PISTELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

attualmente le risorse del bilancio pubblico riservate al ministero degli affari esteri e alla rete di rappresentanze diplomatiche italiane in tutto il globo ammontano solo allo 0,3 per cento del totale;

tale percentuale ci colloca tra gli ultimi posti in Europa quanto a spesa destinata allo svolgimento della politica estera;

in coerenza con quella che, ad avviso dell'interrogante, appare una scarsa con-

siderazione delle esigenze legate al ruolo internazionale dell'Italia, lo stanziamento previsto per la delegazione italiana incaricata di seguire il semestre di presidenza europea è circa la metà di quella prevista dalle ultime presidenze europee;

a fronte di questa realtà proseguono le roboanti declamazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, che continua ad assicurare di aver garantito un nuovo ruolo internazionale al Paese grazie alla propria personale attività, svalutando ulteriormente l'opera preziosa dei nostri diplomatici, cui non vengono date, d'altra parte, risorse, strutture, né disponibilità per svolgere i loro compiti;

in veste di Ministro degli affari esteri, nel corso dei mesi di reggenza *ad interim*, l'onorevole Berlusconi aveva promesso una rivoluzione copernicana della Farnesina con una riforma della diplomazia, per alcuni versi effettivamente attesa, basata su suggestivi modelli anglosassoni, all'insegna del dinamismo, della promozione del *made in Italy* e del sostegno alle iniziative dei nostri imprenditori all'estero;

nulla di tutto questo si è realizzato, mentre i diplomatici, i funzionari e chi lavora alla Farnesina protestano alla volta di Palazzo Chigi e del ministero dell'economia e delle finanze per la scarsità delle risorse economiche, l'eccessiva burocratizzazione delle procedure e la carenza di personale, giungendo a organizzare manifestazioni pubbliche e preannunciando giornate di sciopero;

alcuni esponenti del Governo hanno fatto conoscere alle agenzie di stampa la loro sostanziale condivisione delle ragioni della protesta;

tutto questo avviene alla vigilia dell'inizio del semestre di presidenza europea da parte dell'Italia —:

quale sia la valutazione del Ministro interrogato sulla situazione denunciata dai diplomatici relativamente alla scarsità delle risorse e degli organici;

se si intenda assumere un impegno preciso, affinché già nel prossimo documento di programmazione economico-finanziaria e poi nel disegno di legge finanziaria per il 2004 le risorse destinate alla politica estera vengano aumentate sensibilmente, fino a renderle adeguate alle esigenze manifestate in questi mesi.

(3-02455)

(1° luglio 2003)

CALZOLAIO e FRANCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione 4-04624 del 28 novembre 2002 era stato chiesto al Governo di assumere concrete misure per ovviare all'insostenibile situazione nella quale si trova attualmente la rete diplomatico-consolare italiana, una delle più estese tra quelle dei Paesi occidentali, che, però, con la qualità del suo funzionamento non corrisponde alla complessità delle richieste, né dal punto di vista della nuova legislazione sull'immigrazione, né dal punto di vista dei flussi turistici, né guardando alle nuove esigenze delle comunità italiane all'estero, in considerazione degli acquisiti diritti elettorali;

fino ad oggi, la risposta del Governo non è arrivata e non sono stati avviati i promessi programmi di ristrutturazione e razionalizzazione della rete diplomatico-consolare che porterebbero al miglioramento del servizio, mentre si segnalano quotidianamente i casi delle impossibilità della rete, priva degli organici necessari, di rispondere ai normali compiti d'istituto;

l'apertura del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea è coincisa con la protesta dei diplomatici che chiedono più risorse per la politica estera: il presidente del Sndmae, sindacato al quale aderisce oltre l'80 per cento dei diplomatici del ministero degli affari esteri, descrivendo la situazione della Farnesina e la sua rete come « disastrosa », ha ritenuto

opportuno sottolineare che le risorse non sono per i loro stipendi, ma per « dare un servizio efficiente » —:

quali misure intenda adottare il Governo, a partire dalle disposizioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria, per rispondere alla grave situazione nella quale si trova la rete diplomatico-consolare del Paese;

come intenda rispondere alle esigenze della rete diplomatico-consolare, già segnalate anche con l'atto di sindacato ispettivo richiamato in premessa, nonché alle ulteriori esigenze derivanti dalla riforma della normativa sui Comites.

(3-02680)

(22 settembre 2003)

(ex 4-06831 del 7 luglio 2003)

MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00261, ARMANI ED ALTRI N. 1-00263, CIMA ED ALTRI N. 1-00265, ALFONSO GIANNI ED ALTRI N. 1-00266 E CASTAGNETTI ED ALTRI N. 1-00267 SULL'ANDAMENTO DELL'INFLAZIONE

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

tra il luglio 2001 e l'agosto 2003 l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto ad un ritmo medio annuo del 2,6-2,7 per cento, a fronte di un tasso di crescita nei Paesi dell'area dell'euro che si situa intorno al 2,2 per cento;

lo scostamento tra il tasso di inflazione in Italia e quello medio dell'area dell'euro si va ampliando, come dimostra l'andamento del primo semestre 2003, con l'Italia che si porta stabilmente al 2,7 per cento e segnatamente dal mese di marzo 2003 in poi si assiste ad un'ulteriore preoccupante divaricazione tra l'inflazione italiana, tendenzialmente in aumento, e quella media europea, che evidenzia segni di rallentamento;

la crescita dell'inflazione convive nel nostro Paese con un andamento dell'economia che ormai è di stagnazione-recessione, con la riduzione nel secondo trimestre 2003 del prodotto interno lordo dello 0,1 per cento, che segue quella già registrata nel primo trimestre; tale fenomeno non può non generare grande preoccupazione, in quanto la crescita dell'inflazione si associa ad una condizione di riduzione della domanda e di riduzione del potere d'acquisto, in particolare dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;

il confronto sull'andamento dell'inflazione italiana con l'inflazione dei Paesi che in Europa hanno un andamento di stagnazione o recessione del prodotto interno lordo pone in evidenza un dato clamoroso: la Germania, che ha una crescita negativa del prodotto interno lordo come l'Italia, registra, però, un tasso di inflazione dell'1,1-1,2 per cento;

pertanto, l'Italia associa le peggiori *performance* del prodotto interno lordo con il più significativo tasso di crescita dell'inflazione, con danni evidenti per la competitività del Paese;

l'andamento nel mese di agosto 2003, mese in genere assai «freddo» ai fini inflazionistici, segna, invece, quest'anno una stabile tendenza al rialzo, associato alle previsioni di gran parte degli operatori economici di un significativo incremento dei prezzi in autunno, dovuto anche al particolare andamento climatico stagionale, al prezzo del petrolio ed alla lievitazione dei prezzi di libri e articoli scolastici;

a questo andamento del tasso di inflazione si contrappone un'evoluzione dei livelli retributivi cresciuti in media annua ed in termini contrattuali solo dell'1,7 per cento tra il luglio del 2001 e il giugno del 2003;

di conseguenza, sono sempre più evidenti i disagi di fasce ampie della popolazione, il cui tenore di vita è stato negli ultimi due anni significativamente ridotto;

i disagi hanno colpito, principalmente, le fasce più deboli della popolazione (come dimostrano i frequenti dati sui crescenti livelli assoluti di povertà), i cui livelli di consumo e la cui composizione dei consumi tendono ad essere non sempre adeguatamente rappresentati dagli indici generali del costo della vita;

gravi appaiono le responsabilità del Governo, che non ha efficacemente e sufficientemente vigilato contro i fenomeni speculativi in occasione dell'introduzione dell'euro, non informando con continuità i cittadini sull'evoluzione dei prezzi;

il Governo ha, inoltre, contribuito attivamente alle tendenze citate del tasso di inflazione con una politica incompetente ed inefficace sul fronte tariffario;

impegna il Governo:

ad attivare un tavolo di concertazione con le forze imprenditoriali, sindacali e le associazioni di consumatori per un attento monitoraggio sull'andamento dei prezzi, con particolare riferimento, in questa fase, a quelli dei prodotti scolastici, della benzina, dei ristoranti e dei pubblici esercizi;

ad attivare una specifica iniziativa del Ministro delle politiche agricole e forestali, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali di settore e i consumatori, al fine di ottenere piena trasparenza nella formazione dei prezzi dei prodotti agricoli, dandone piena informazione alla pubblica opinione;

a predisporre un quadro organico dei previsti interventi tariffari d'autunno, sia a livello nazionale sia, attraverso il confronto con la conferenza unificata, a livello regionale e locale, e a promuovere su tale quadro il pieno coinvolgimento del Parlamento;

ad accelerare i processi di liberalizzazione, da due anni completamente bloccati, in particolare nel settore energetico, e a stimolare azioni di liberalizzazione nel settore dei servizi;

a promuovere un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle famiglie, al fine di pervenire ad una rappresentazione ancora più esauriente degli *standard* di vita di famiglie con diverse caratteristiche demografiche e socio-economiche, con particolare riferimento alle famiglie in condizioni disagiate residenti in aree diverse del Paese;

ad adottare le opportune iniziative normative volte a disciplinare le cosiddette « azioni di gruppo », come ripetutamente richiesto dalle associazioni dei consumatori e da importanti settori politici.

(1-00261) « Violante, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Bogi, Montecchi, Calzolaio, Magnolfi, Ruzzante, Bersani, Benvenuto, Michele Ventura, Visco, Gambini, Rava, Adduce ».

(4 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

il coefficiente di cambio trattato dai Governi dell'Ulivo in occasione della fissazione delle parità tra euro e monete nazionali ha certamente favorito fenomeni speculativi dovuti all'introduzione delle cifre decimali, con evidenti conseguenze sull'inflazione attraverso la tendenza ad utilizzare il sistema degli arrotondamenti;

i prezzi dei servizi regolamentati sotto il diretto controllo del Governo sono cresciuti del 2 per cento, dunque meno dell'inflazione, mentre quelli di pertinenza dei governi locali sono aumentati del 3,9 per cento, come emerge dai rilievi del ministero delle attività produttive;

il Governo controlla, ormai, pochissime tariffe e gli impegni europei impediscono ogni forma di blocco delle tariffe stesse e dei prezzi; nonostante ciò, le tariffe telefoniche sono diminuite, ma nulla si è potuto fare per le tariffe elettriche, il cui aumento è la logica conseguenza della carenza di offerta, dell'ecces-

sivo costo e dell'incertezza nelle importazioni dall'estero concordate dai precedenti Governi, come del resto è emerso dai recenti *black out* estivi;

la mancata crescita dell'offerta elettrica, dovuta, tra l'altro, anche ai vincoli ed alle limitazioni introdotte dalla politica della precedente maggioranza, indirizzata ad un miope ambientalismo ideologico, è stata un elemento determinante per l'aumento delle tariffe elettriche;

le modifiche del titolo V della Costituzione introdotte nella precedente legislatura hanno prodotto ritardi ed incomprendimenti nell'attribuire le competenze in materia di commercio alle regioni; la mancata liberalizzazione del settore ha reso strutturale un'eccessiva polverizzazione dell'intera filiera, fino alla distribuzione al dettaglio, che ostacola la trasparenza nella formazione dei prezzi dei prodotti;

impegna il Governo:

ad intervenire nelle sedi competenti per sensibilizzare i Governi europei circa l'adozione di una carta moneta del valore di un euro, onde ricondurre nella misura massima possibile la tendenza agli arrotondamenti;

ad evitare che un eventuale anomalo aumento delle tariffe possa provocare un impatto sull'inflazione;

a convocare i rappresentanti delle regioni, le parti sociali e le associazioni rappresentative dei consumatori per verificare i nodi ancora da sciogliere e per superare le difficoltà che hanno portato alla mancata applicazione della riforma del commercio, come premessa per la liberalizzazione del settore;

ad adottare iniziative affinché si provveda attraverso la polizia annonaria a controllare i prezzi al consumo, che variano molto da comune a comune;

ad attivarsi affinché venga adottato, d'intesa con le organizzazioni di categoria,

un codice deontologico che permetta di rendere trasparenti i prezzi e la qualità dei prodotti;

a promuovere un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle famiglie, al fine di pervenire ad una rappresentazione più esauriente degli *standard* di vita di famiglie con diverse caratteristiche demografiche e socio-economiche, agendo sulle rilevazioni Istat e sulle loro procedure.

(1-00263) « Armani, Alberto Giorgetti, Cannelli, Lisi, Paolone, Riccio, Garnero Santanché, Antonio Pepe, Fatuzzo, Fiori, Leo, Maggi, Saia, Saglia, Airaghi, Arrighi, Gamba, Mazzocchi, Messa, Raisi ».

(18 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

dall'introduzione della moneta unica europea il tasso di inflazione nel nostro Paese ha interrotto e, quindi, invertito il suo processo di discesa, tanto che il costo della vita è cresciuto molto più della media dei Paesi dell'Unione europea, con tutto quello che ciò comporta in termini di tenore di vita dei cittadini e perdita di competitività internazionale;

l'elevato tasso di inflazione è, però, solo in parte giustificato dal passaggio dalla lira all'euro, passaggio che ha rappresentato, comunque, l'occasione di rincari ingiustificati, soprattutto nei settori meno esposti alla concorrenza, quali quelli alimentari, degli alberghi e dei ristoranti e per alcune tariffe, tra cui quelle assicurative in particolare;

detti rincari vanno molto al di là di una sorta di fisiologica « sindrome da arrotondamento » dovuta al cambio di moneta, peraltro in parte prevedibile e comunque del tutto sottovalutata dal Governo;

i segnali inflattivi sono sempre più preoccupanti: l'inflazione ad agosto 2003 è

stata confermata al 2,8 per cento, contemporaneamente le vendite al dettaglio (giugno 2003-giugno 2002) sono a più 0,2 per cento, *record* negativo da due anni a questa parte, toccato solo in un'altra occasione, nel settembre 2002;

la recente indagine della camera di commercio di Milano, non certo vicina alle associazioni dei consumatori, ha fotografato una realtà incontestabile, ossia che l'Italia si trova ai vertici europei delle classifiche dei rincari. In tutti i principali settori l'aumento dell'ultimo anno è stato superiore alla media dei Paesi dell'Unione europea e per molte voci, come tariffe, medicine, ristoranti e trasporti, l'Italia sale ai vertici delle graduatorie;

le tariffe sono aumentate del 4 per cento tra maggio 2002 e maggio 2003, con un preoccupante distacco rispetto ad altri Paesi europei, come il Belgio che ha l'aumento più contenuto (0,3 per cento), la Germania (1,3 per cento), la Francia (2,6 per cento) e la Spagna (2,8 per cento);

uno studio della Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre, che ha rielaborato i dati Istat, ha evidenziato che diminuisce il potere d'acquisto di impiegati e operai, il fattore lavoro vale sempre meno, con la conseguenza che aumenta l'esercito dei lavoratori poveri, e che negli ultimi due anni e mezzo l'inflazione si è mangiata completamente gli aumenti contrattuali di quasi tutte le categorie;

gli ultimi dati Eurostat indicano un'inflazione nel nostro Paese al 2,9 per cento, contro il 2 per cento dell'insieme dei Paesi dell'Unione europea, e le prospettive a breve termine non sono affatto ottimistiche, tanto che si prevede che in autunno, a causa anche del cambiamento climatico in corso e della siccità drammatica di quest'estate, si assisterà molto probabilmente ad un rincaro considerevole dei prodotti alimentari;

è ormai in atto una rincorsa agli aumenti dei prezzi e delle tariffe, le cui conseguenze negative sono note a tutti:

diminuzione del potere di acquisto, calo dei consumi, ristagno del sistema economico;

il pericolo ormai concreto è quello di una spirale recessiva pur in presenza di un tasso d'inflazione elevato, tanto che possiamo vantare l'apparentemente paradossale *record* di avere insieme la crescita più bassa d'Europa contemporaneamente all'inflazione più alta;

un'attenzione particolare deve essere rivolta anche agli incrementi dei prezzi e delle tariffe dei servizi pubblici, al cui aumento hanno anche contribuito i tagli alle risorse e ai trasferimenti apporati dalla legge finanziaria per il 2003 agli enti locali, che si sono, quindi, spesso visti costretti ad aumentare i prezzi di molti servizi pubblici;

secondo una stima sulla perdita del potere di acquisto effettuata da Codacons, Adusbef, Federconsumatori e Adoc, le famiglie italiane hanno perso oltre 2.800 euro in meno di due anni per effetto dell'inflazione e si è registrata la più massiccia speculazione mai realizzata in precedenza;

l'inflazione ha eroso i salari reali e adeguare l'inflazione programmata a quella effettiva significa far recuperare potere d'acquisto ai salari che l'hanno nel frattempo perso, anche a causa dell'eliminazione che il Governo ha compiuto nella compensazione per la perdita fiscale dell'inflazione (*fiscal drag*);

la pressione del costo della vita peggiora le condizioni delle categorie più deboli ed esposte agli effetti dell'inflazione, quali i lavoratori dipendenti, i pensionati, gli incapienti, il cui potere d'acquisto era già lontano dall'inflazione reale;

un ulteriore problema che si pone ora, conseguente ad un tasso d'inflazione in costante aumento, riguarda il rinnovo dei contratti;

l'Intesa dei consumatori (Adusbef, Codacons, Federconsumatori e Adoc), con l'adesione delle organizzazioni sindacali,

ha indetto per il 16 settembre 2003 una giornata di protesta e di sciopero della spesa, proprio per protestare contro l'impennata dei prezzi in atto, e ha comunicato di voler presentare un ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il dato sull'inflazione di agosto 2003 comunicato ufficialmente dall'Istat e pari al 2,8 per cento, in quanto dato totalmente lontano dalla realtà e dagli acquisti degli italiani;

va ricordato come l'Istituto di statistica svolge una funzione delicatissima proprio per la ricaduta che i dati statistici da esso emanati hanno su stipendi, pensioni e affitti ed è perciò indispensabile, quindi, che le rilevazioni effettuate siano le più fedeli possibili;

risultano necessari indici più raffinati e più mirati che siano in grado di fotografare meglio la realtà, tenendo conto dei bilanci delle famiglie, delle famiglie monoreddito, dei pensionati;

sono molti mesi che l'Istituto di statistica è al centro di forti polemiche proprio per i criteri da esso utilizzati per il calcolo dell'inflazione e nella scelta dei beni che compongono il cosiddetto paniere, dove non hanno adeguato peso voci fondamentali, quali l'assicurazione per la responsabilità civile auto o i servizi bancari;

detti criteri rischiano fortemente di risultare inadatti a rilevare un dato complessivo e complesso come quello del costo della vita, col risultato, come denunciano anche le associazioni dei consumatori e i sindacati, che in realtà i prezzi crescono molto più di quanto certifica l'Istat;

i premi assicurativi delle assicurazioni per la responsabilità civile auto continuano a rimanere eccessivamente alti, pur in presenza di una riduzione degli incidenti stradali di questi mesi, tanto che in un'intervista riportata dal quotidiano « *la Repubblica* » del 1° settembre 2003, il presidente dell'Isvap, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, affermava testualmente: « le condizioni per ab-

bassare le tariffe delle assicurazioni per la responsabilità civile auto ci sono già e un rinvio da parte delle compagnie di assicurazione non sarebbe né auspicabile, né giustificato »;

impegna il Governo:

ad inserire la questione del costo della vita tra le priorità assolute dell'azione del Governo e ad agire immediatamente con un'efficace politica economica in grado di contrastare un'inflazione in continua e pericolosa crescita, che sta mettendo in crisi migliaia di famiglie italiane e sta facendo perdere competitività al nostro Paese;

ad adottare le opportune misure per calmierare prezzi e tariffe, con particolare riguardo alle tariffe delle assicurazioni per la responsabilità civile auto, dei trasporti e delle autostrade;

ad adoperarsi per contrastare efficacemente il « cartello » delle assicurazioni ponendo in essere le condizioni per un abbassamento delle tariffe assicurative;

ad avviare un'indagine approfondita sui consumi delle famiglie, con particolare riguardo a quelle meno abbienti, verificando, altresì, l'affidabilità dell'attuale « paniere » utilizzato dall'Istituto centrale di statistica, e ad interpretare correttamente le dinamiche inflattive in atto nel nostro Paese;

a convocare un apposito tavolo di confronto, in cui, tra gli altri, sindacato e associazioni dei consumatori possano portare le loro proposte;

ad intervenire concretamente per tutelare quelle categorie più penalizzate da un'inflazione in costante crescita, quali i non capienti, i pensionati, le famiglie monoreddito;

a rivedere il tasso di inflazione programmato;

ad adottare le opportune iniziative per adeguare le tariffe al tasso d'inflazione programmato e collegarle alla qualità dei servizi;

ad attivare le opportune iniziative per migliorare la concorrenza e la qualità dei servizi;

ad adottare strumenti efficaci e controlli capillari, al fine di individuare chi nella « catena commerciale » attua aumenti speculativi.

(1-00265) « Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento Lion, Zanella ».

(18 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002, in aula è stato accolto dal Governo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1984/30, che impegna il Governo, in considerazione del diverso tenore di vita esistente nel Paese, ad utilizzare criteri correlati al costo della vita nell'applicazione delle misure fiscali, al fine di agevolare le fasce meno abbienti ed introdurre il fattore costo della vita nella determinazione dell'indicatore socio-economico per l'accesso ai servizi sociali agevolati;

tale misura è del tutto inadeguata, in quanto, invece di introdurre il costo della vita come criterio da adottare nell'applicazione delle misure fiscali, il Governo dovrebbe impegnarsi per contenere l'aumento del costo della vita stesso;

l'inflazione programmata, su cui vengono calcolati gli aumenti retributivi dei prossimi rinnovi contrattuali, risulta essere comunque pari a circa la metà di quella statisticamente rilevata, con la conseguenza che, in occasione dei rinnovi contrattuali, i lavoratori non recuperano neppure la medesima inflazione statisticamente rilevata;

la liberalizzazione di molti servizi un tempo pubblici ha provocato una lievitazione dei prezzi e dei costi per i cittadini, abbassando ulteriormente la ca-

pacità d'acquisto delle famiglie italiane, il nuovo sistema di « mercato condizionato », reso operativo nel 1996 dal Governo per il monitoraggio dell'andamento dei prezzi basati sul metodo *price-cap* (che è determinato dal tasso di inflazione programmato, indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria e nella relazione previsionale programmatica, al quale si sottrae la percentuale di recupero di produttività che l'autorità competente ritiene possibile ed utile da parte della società e degli enti erogatori dei servizi di pubblica utilità), non ha prodotto gli effetti desiderati;

a quanto sopra evidenziato, si deve aggiungere che in questi ultimi mesi l'Istituto nazionale di statistica ha gettato ombre sulle proprie capacità di effettuare rilevazioni metodologicamente ed operativamente incontestabili ed affidabili, in particolare dell'indice dei prezzi al consumo;

infatti, il 15 luglio 2003 — a distanza di pochi mesi dal clamoroso errore commesso dall'Istat in ordine all'applicazione della riduzione dei prezzi di alcuni farmaci — il gruppo parlamentare del partito di Rifondazione comunista, nel corso di una conferenza stampa, ha invitato lo stesso Istat a riconsiderare il dato sull'inflazione di giugno 2003, che appariva palesemente affetto da un macroscopico errore riguardante la diminuzione dei prezzi delle chiamate effettuate da un telefono domestico;

la sera dello stesso giorno l'Istat ha diffuso una nota per le redazioni economiche in cui si affermava che non era stato commesso alcun errore nel valutare l'impatto delle riduzioni delle tariffe di telefonia fissa sull'indice generale dei prezzi al consumo di giugno 2003, spiegando per sommi capi il meccanismo di calcolo e dichiarando di aver rilevato nel mese di giugno 2003 una diminuzione generalizzata per le comunicazioni verso rete mobile del *call setup* (o scatto alla risposta) e, differenziato per operatore di destinazione, del prezzo al secondo di conversazione;

il medesimo comunicato veniva inviato al giornale *Liberazione* e pubblicato dallo stesso il giorno 17 luglio 2003, seguito da una controreplica, in cui si evidenziava che, a differenza di quanto sostenuto dall'Istat, lo scatto alla risposta era aumentato da 7,87 centesimi a 12 centesimi di euro e non diminuito;

il 17 luglio 2003 si teneva presso l'Istat il consiglio d'istituto e in quella sede il presidente dell'Istat informava i consiglieri che erano stati effettuati accurati controlli e che non era emerso alcun errore;

il 24 luglio 2003, nel corso dell'audizione sul documento di programmazione economico-finanziaria del presidente dell'Istat presso la V Commissione permanente del Senato della Repubblica e la V Commissione permanente della Camera dei deputati riunite congiuntamente, lo stesso continuava a negare la presenza di un errore di calcolo nell'indice dei prezzi al consumo di giugno 2003;

finalmente l'11 agosto 2003, in occasione della diffusione del comunicato stampa degli indici dei prezzi al consumo di luglio 2003, l'Istat correggeva il dato di giugno 2003 sulla telefonia, riportando conseguentemente l'inflazione al livello di +2,7 per cento, anziché +2,6 per cento;

impegna il Governo:

a sostenere la necessità di una revisione dei sistemi di rilevazione attraverso l'individuazione di indici del costo della vita differenziati per le diverse fasce sociali, abitudini di consumo e capacità di spesa, che tengano conto non solo della diversa importanza che rivestono i singoli beni e servizi nella spesa di ciascun gruppo familiare, ma anche della diversa inflazione che ciascun gruppo sociale subisce per effetto della differente gamma di prezzi disponibili sul mercato per ciascun prodotto;

a sostenere la necessità di un rafforzamento dell'indagine sui consumi delle

famiglie, per determinare in modo più dettagliato il peso all'interno del paniere delle sue componenti;

ad adottare iniziative volte al rafforzamento delle commissioni comunali per il controllo delle rilevazioni dei prezzi al consumo, che siano rappresentative delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori;

a sostenere l'introduzione di un meccanismo automatico, che, almeno, permetta il riallineamento annuale dell'inflazione programmata a quella reale, con conseguente obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di reintegrare le retribuzioni della differenza;

ad attivarsi perché sia garantito il diritto di ogni famiglia di avere prezzi molto più contenuti per « i beni e i servizi di pubblica utilità », assicurando, tramite tale via, alcuni dei diritti negati dalle liberalizzazioni;

a far sì che nell'erogazione dei beni e dei servizi di pubblica utilità vi sia una quota che non risponda alla logica del prezzo di mercato, bensì a quella di un prezzo formato dal puro costo del bene o del servizio, fermo restando che per « prezzo di costo » va inteso il prezzo comunemente definito « di mercato », con l'esclusione della quota finanziaria riconducibile all'investimento necessario per la costruzione delle reti ed ai suoi ammortamenti, della quota fiscale diretta o accessoria attribuibile all'esercizio del servizio, nonché della quota riconducibile al profitto delle imprese;

ad attivarsi affinché la quantità del servizio da sottoporre a prezzi di costo sia rapportata alla sua natura di necessità e calcolata proporzionalmente al numero dei soggetti che costituiscono un nucleo familiare, escludendo quei nuclei familiari che hanno un reddito superiore agli 80 milioni di vecchie lire annue;

a far sì che siano definiti come beni e i servizi di pubblica utilità per il consumo familiare in primo luogo i seguenti: energia elettrica, gas per riscaldamento e

alimentazione, acqua e depurazione della stessa, comunicazioni telefoniche fisse, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trasporti;

ad accertare, attraverso la Commissione per la garanzia per l'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, cause e responsabilità dell'errore macroscopico commesso dall'Istat in merito al costo delle chiamate telefoniche da apparecchio domestico fisso a cellulare;

ad attuare un effettivo blocco dei prezzi, almeno per un periodo determinato, al fine di verificare l'efficacia delle misure sopra indicate.

(1-00266) « Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena, Bertinotti, Deiana, Titti De Simone, Mantovani, Pisapia, Valpiana, Vendola ».

(22 settembre 2003)

La Camera,

premesso che:

l'attuale fase del ciclo economico presenta un andamento preoccupante, considerato che alla riduzione del prodotto interno lordo dello 0,1 per cento nei primi due trimestri 2003 si affiancano le tendenze correnti di un'inflazione in crescita costante e in netto contrasto con quanto accade negli altri Paesi dell'area dell'euro, in cui ad una crescita negativa del prodotto interno lordo si accompagna un tasso di inflazione contenuto;

l'inusuale aggressività del processo inflazionistico risulta in tutta la sua evidenza dagli ultimi dati Eurostat, che indicano nel nostro Paese un'inflazione al 2,9 per cento, contro il 2 per cento dell'insieme dei Paesi dell'Unione europea;

la situazione dei Paesi dell'Unione europea evidenzia che i temuti fenomeni speculativi derivanti dall'introduzione della moneta unica hanno ormai da tempo esaurito ogni loro effetto e che le cause

dell'aumento fuori controllo dei prezzi al consumo in Italia sono da ricercarsi altrove;

l'aumento dei prezzi, che grava effettivamente sulle singole famiglie, è un fenomeno che si manifesta in modo differenziato e che risente oltre che del reddito disponibile di tutta una serie di variabili individuali e sociali;

in particolare, si può ipotizzare che i comportamenti relativi alla scelta delle varietà di prodotto e dei luoghi di acquisto presentino differenze rilevanti, a seconda della livello di consumi, e quindi di reddito, delle famiglie. Un primo tentativo di valutare perlomeno la direzione dell'effetto attribuibile ai movimenti dei prezzi delle varietà di prodotto è stato compiuto sulla base di ipotesi fortemente semplificatrici dal punto di vista dell'identificazione delle varietà stesse dall'Istat, all'interno di una componente di prezzi « bassi » (quelli inferiori alla mediana) e una di prezzi « alti » (superiori alla mediana);

lo studio evidenzia che quelli appartenenti alla prima componente manifestano un andamento inflazionistico significativamente più accentuato di quelli inclusi nella seconda, indicando che sono proprio le famiglie con basso reddito a subire, per quel che riguarda il solo effetto « varietà », un tasso di inflazione più elevato di quello delle famiglie più ricche;

la percezione popolare è di un rapido e netto impoverimento delle proprie ricchezze e, come già rilevato dagli economisti, di una probabile espansione nella redistribuzione di reddito tra i produttori, a favore delle strutture meno concorrenziali, più marcata di quella registrata dai dati di contabilità nazionale;

in questa nuova situazione il Governo ha l'onere fondamentale di orientare i comportamenti degli attori economici, nella misura in cui le decisioni di politica economica potrebbero contribuire sia al radicamento o sradicamento del processo inflazionistico in atto, sia al rilancio effettivo di una politica dei redditi a sostegno delle famiglie;

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto con le categorie interessate, al fine di monitorare l'andamento dei prezzi e di offrire validi elementi di valutazione ai cittadini, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie *ad hoc*, finalizzati ad un orientamento consapevole delle proprie scelte di acquisto;

ad adottare le iniziative necessarie a sbloccare quei processi di liberalizzazione e di privatizzazione nei mercati dei beni e

servizi che risultano fermi dal 2001 e a rimuovere le difficoltà che hanno impedito l'applicazione della riforma del commercio al dettaglio, varata nella XIII legislatura;

a ridefinire un tetto di inflazione credibile cui ricondurre una nuova politica dei redditi, dei prezzi e delle tariffe.

(1-00267) « Castagnetti, Morgando, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Giachetti, Lettieri, Milana, Rocchi, Santagata, Stradiotto ».

(22 settembre 2003)

PROGETTI DI LEGGE: MAZZUCA; GIULIETTI; GIULIETTI; FOTI; CAPARINI; BUTTI ED ALTRI; PISTONE ED ALTRI; CENTO; BOLOGNESI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; COLLÈ ED ALTRI; SANTORI; LUSETTI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CARRA ED ALTRI; MACCANICO; SODA E GRIGNAFFINI; PEZZELLA ED ALTRI; RIZZO ED ALTRI; GRIGNAFFINI ED ALTRI; BURANI PROCACCINI; FASSINO ED ALTRI. *Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (Approvati, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato). (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-B)*

(A.C. 310 – Sezione 1)

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI PER
MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premesso che:

l'individuazione del « sistema integrato delle comunicazioni », quale « mercato rilevante » per la verifica della sussistenza di posizioni dominanti e del rispetto dei limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta delle risorse di cui agli articoli 14 e 15, comporta il superamento del divieto di incroci proprietari tra i mercati della televisione e della carta stampata, e comunque di limiti *antitrust* riferiti esclusivamente a segmenti di mercato. Tale superamento è attuato attraverso l'individuazione di limiti rapportati ad un mercato più vasto che comprende tutti gli operatori delle comunicazioni, accorpando in tale sistema segmenti produttivi che attengono all'informazione e segmenti produttivi quali l'editoria libraria, le imprese di produzione e distribuzione ci-

nematografica, le imprese fonografiche, che non hanno attinenza con l'informazione. Le dimensioni e l'eterogeneità di un mercato di riferimento così definito rendono di estrema difficoltà il calcolo della sua quantificazione e, conseguentemente, estremamente difficoltosa se non impossibile l'individuazione delle posizioni dominanti. Tale circostanza contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma « che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti » e che « la necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina *antitrust* ». L'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni quale unico mercato rilevante per le verifiche *antitrust*, a causa della sua indeterminatezza, genericità ed eterogeneità contrasta, inoltre, con la necessità, affermata dalla Consulta, di individuare

limiti *antitrust* settoriali e intersettoriali. A tale proposito, infatti, nella citata sentenza n. 420 del 1994 si afferma: « né l'inidoneità del limite *antitrust* è in alcuna misura diminuita dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area dei mezzi di comunicazione, atteso che — come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte — il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo »;

il progetto di legge in discussione contrasta con le nuove direttive comunitarie sulle comunicazioni elettroniche, in particolare con la direttiva quadro 2002/21/CE, entrate in vigore il 25 luglio del 2002, quindi palesemente violando gli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione che impongono il rispetto della normativa comunitaria. La disciplina contenuta nella direttiva quadro, come afferma l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incide, infatti, sul contenuto del progetto di legge in esame « almeno per due aspetti: l'aspetto attinente alla disciplina dei mercati di cui agli articoli 15 e 16 — richiamati espressamente dall'articolo 14, comma 2, del disegno di legge di sistema — e per l'aspetto attinente alla gestione dello spettro delle radiofrequenze, di cui all'articolo 9 della direttiva medesima ». Quanto al primo aspetto « si prospetta oggi chiaramente l'esigenza di valutare la compatibilità di questa nuova disciplina con la definizione espressa all'articolo 2, comma 1, lettera g), del testo in esame in ordine al "sistema integrato delle comunicazioni", una definizione che supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del comparto della "comunicazione elettronica", che è stato posto a base delle nuove direttive comunitarie ». Tali perplessità sono condivise, peraltro, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che afferma: « sulla base di una consolidata giurisprudenza nazionale e comunitaria il mercato rilevante comprende tutti quei prodotti o servizi che siano sostituibili non soltanto

in termini di caratteristiche tecnologiche, ma soprattutto in relazione alla loro capacità di soddisfare, allo stesso modo le preferenze dei consumatori; i prodotti o i servizi che sono solo scarsamente intercambiabili tra loro, sulla base delle preferenze espresse dalla domanda, ossia dai consumatori di una dato bene o servizio, non fanno parte dello stesso mercato ». Il progetto di legge in esame, secondo l'Autorità, « negando in radice siffatti principi, e aggregando in un coacervo eterogeneo, in via astratta e generale, beni e servizi che, sulla base dell'applicazione dei menzionati principi *antitrust*, non possono essere ricondotti ad un medesimo ambito di mercato, priva di qualunque efficacia la soglia *antitrust* del 20 per cento. Quanto al tema della gestione delle radiofrequenze nel corso della fase transitoria, il progetto di legge, consolidando l'assetto esistente, pone barriere all'ingresso di nuovi operatori, in contrasto con l'articolo 9 della citata direttiva che impone agli Stati membri di allocare e assegnare le radiofrequenze secondo "criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati" »;

il tema del rapporto tra la disciplina transitoria contenuta nel Capo V, relativa al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale, e i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002, merita un ulteriore approfondimento. La citata sentenza della Consulta, com'è noto, ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 249 del 1997, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti *antitrust* devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo, ma anche « la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del "massimo numero possibile di voci diverse", e "l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione" ». L'articolo 25 del testo in esame stabilisce

che entro il termine fissato dalla Corte saranno attivate «reti digitali terrestri con un'offerta di programmi in chiaro accessibili mediante decoder e ricevitori digitali». Tale previsione costituisce senz'altro un piccolo passo avanti rispetto al testo licenziato dalla Camera ma è del tutto evidente che non consente, comunque, il rispetto del limite imposto dalla Consulta. L'arricchimento del pluralismo attraverso l'offerta digitale, per garantire il rispetto del giudicato espresso nella sentenza n. 466 del 2002, deve, infatti, essere effettivo e non meramente potenziale: l'ampliamento dell'offerta di programmi in chiaro deve essere accessibile ad una larga fascia di utenti. Nessuno può ragionevolmente ritenere che l'offerta digitale, anche se accompagnata ad incentivi per l'installazione di *decoder* e ricevitori, raggiungerà la dimensione adeguata per essere considerata «offerta digitale effettiva» ai fini del rispetto della sentenza in oggetto. La stessa Corte costituzionale dichiara che «lo sviluppo effettivo e congruo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi brevi». Analogamente il Garante della concorrenza e del mercato afferma che «sulla base di dati di recente diffusione, la quantità di *decoder* installata presso le famiglie italiane ammonta a qualche decina di migliaia di unità, mentre le stime di conversione, da parte dell'utente finale, delle apparecchiature televisive indicano che, anche tenendo conto degli effetti delle politiche pubbliche di incentivazione all'acquisto, tale fenomeno non potrà realisticamente assumere una dimensione significativa prima di sette-otto anni»; alla scadenza del termine del 31 dicembre 2003, invece, mancano soltanto tre mesi,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 310-B.

n. 1. Castagnetti, Montecchi, Pistone, Villetti, Lion, Albonetti, Amici, Enzo Bianco, Cardinale, Carli, Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Loiero, Molinari, Monaco, Ruzzante, Sgobio, Tuccillo, Volpini.

La Camera,

premesso che:

la Corte costituzionale, con ripetute pronunce nel corso degli anni, ha affermato che il sistema radiotelevisivo deve essere informato ad un reale «pluralismo», che, in sede nazionale, non può «in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso di un polo pubblico e un polo privato che sia rappresentato da un soggetto unico o che detenga una posizione dominante nel settore privato» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 826 del 1988 e che «il legislatore è vincolato ad impedire la formazione di posizioni dominanti nell'emittenza privata e favorire il pluralismo esterno delle voci nel settore televisivo, così da garantire il diritto all'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 420 del 1994 e sentenza n. 466 del 2002);

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha sottolineato, tra l'altro, che «la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta»;

come hanno rilevato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle audizioni alle Commissioni riunite VII e IX della Camera dei deputati del 10 settembre 2003, il sistema radiotelevisivo delineato nel testo in esame, come modificato dal Senato della Repubblica il 22 luglio 2003, presenta aspetti confliggenti con la normativa comunitaria;

in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 15, nella nuova formulazione approvata dal Senato, in connessione con l'articolo 2, comma 1, lettera g), di disciplina, attraverso i limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse del sistema integrato delle comunicazioni e le disposizioni in materia pubblicitaria, del divieto di posizioni dominanti, nel prospettare il tetto

del 20 per cento alla raccolta delle risorse nel cosiddetto « sistema integrato delle comunicazioni », fanno riferimento ad un settore di aggregazione di mercati che supera non solo i confini del settore radiotelevisivo, ma anche quelli più estesi del comparto della comunicazione elettronica, che è posto a base delle direttive comunitarie (cfr. direttiva quadro n. 2002/21/CE, direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE, direttiva concorrenza n. 2002/77/CE) entrate in vigore il 25 luglio 2003;

il superamento di questi confini, unitamente alla mancata previsione di una soglia in capo agli operatori di rete, dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 1, prevista soltanto per i fornitori di contenuti, all'assenza di un limite al possesso di rete, in relazione alle caratteristiche strutturali del mercato nazionale, rende impossibile la costituzione di un assetto concorrenziale del settore televisivo anche nel sistema di diffusione digitale e non realizza le condizioni di concorrenza anche nel mercato delle infrastrutture di rete di trasmissione televisiva e la creazione di una pluralità di reti alternative e concorrenti, che offrano, in competizione fra loro, i servizi di trasmissione in tecnica digitale ai soggetti fornitori di contenuti;

la direttiva comunitaria autorizzazioni (20/2002/CE) ancora la possibilità per gli Stati membri di mantenere criteri e procedure specifici per concedere i diritti di uso delle frequenze all'esigenza di conseguire obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa comunitaria e con procedure pubbliche trasparenti e non discriminatorie, e non, al contrario, come avviene con la proposta in esame, per consolidare e protrarre situazioni di fatto egemoniche, di modo che la previsione di cui all'articolo 6 di attribuzione del carattere « di servizio di interesse generale » all'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercita, assunta al fine di salvare la disciplina derogatoria ai principi comunitari, ne rappresenta palese violazione;

la disciplina della fase di avvio del digitale terrestre di cui all'articolo 25, con riferimento alle modalità di determinazione della base di calcolo utilizzata per la definizione del limite del 20 per cento cui concorrono anche i programmi televisivi irradiati in tecnica digitale ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e con il computo del limite effettuato non più sulle reti ma sui programmi, viola, da una parte, la prescrizione della Corte costituzionale che ha fissato alla data del 31 dicembre 2003 il termine indifferibile entro cui rendere operativo il vigente limite al possesso di più del 20 per cento delle reti televisive irradiate su frequenze terrestri (Corte costituzionale sentenza. n. 466 del 2002); dall'altra, per il concorso nella base di calcolo di elementi fra loro non comparabili, confligge con il principio di concorrenza, garanzia di sviluppo del pluralismo, voluto dalla Costituzione e posto a fondamento delle direttive comunitarie;

nell'assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto nazionale, secondo l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza. n. 170 del 1984; sentenza. n. 232 del 1989; sentenza. n. 389 del 1989; sentenza. n. 64 del 1990; sentenza, n. 168 del 1991), è ormai consolidato il principio secondo cui la disciplina comunitaria prevale sulla normativa interna e dunque il conflitto della norma interna con la legislazione comunitaria, che legittima il giudice italiano a disapplicare la disciplina nazionale, si risolve nella sostanza nella violazione dell'articolo 11 della Costituzione, oltre che, nella specie, con i principi di cui agli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, ai quali è coerente la disciplina comunitaria;

la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione, che impone allo Stato di esercitare la potestà legislativa non solo nel rispetto della Costituzione ma anche dei « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, rende infine ulteriormente evi-

dente la illegittimità costituzionale della disciplina in esame, nella parte in cui disattende i vincoli comunitari,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 310-B.

n. 2. Violante, Bressa, Giordano, Piscichio, Rizzo, Intini, Cima, Bogi, Cento, Titti De Simone, Duca, Franceschini, Gambale, Giulietti, Grignaffini, Leoni, Lusetti, Maccanico, Panattoni, Pasetto, Rognoni, Rusconi, Russo Spena, Soda, Michele Ventura.

La Camera,

premesso che:

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 23 luglio 2002, ha richiamato il pluralismo come valore costituzionale essenziale e preminente ed ha affermato che il dato fondamentale cui la giurisprudenza costituzionale ha fatto costante riferimento è il divieto di posizioni dominanti. Ne consegue il riconoscimento — come è stato nella sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988 — che una nuova disciplina normativa non possa ritenere garantito il principio del pluralismo nella tutela degli equilibri già consolidati nel sistema televisivo e delle comunicazioni fra polo pubblico e polo privato;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 112 del 1993, stabilisce « il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibili di voci diverse » e nella sentenza n. 420 del 1994, ribadisce che « il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti »;

la Corte costituzionale osserva, nella sentenza n. 112 del 24 marzo 1993, che il diritto all'informazione « va determinato e qualificato in riferimento ai

principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale »;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 148 del 1981, richiama il principio secondo cui « la posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l'ambito di esercizio delle loro libertà »;

nel sistema radiotelevisivo, il principio di concessione, in ordine agli articoli 21 e 41 della Costituzione, non può prescindere dalla piena tutela normativa di principi costituzionali di libertà e di pluralismo. Nella sentenza n. 155 del 2002, infatti, la Corte costituzionale definisce e chiarisce gli obblighi che derivano dal principio di concessione: la concessione « costituisce uno strumento di ordinazione nei confronti di facoltà e di doveri connessi alla garanzia costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di iniziativa economica privata, nonché ai correlativi limiti posti a tutela di beni d'interesse generale »;

nelle audizioni che hanno avuto luogo presso le Commissioni VII e IX della Camera dei deputati il 10 settembre 2003, i Presidenti delle Autorità di garanzia nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sotto profili diversi, hanno condiviso una sostanziale incapacità delle norme di regolazione delle posizioni dominanti contenute nel testo in esame, individuato gravi limiti e contraddizioni in ordine alla fase transitoria ed alle « modalità » della sua « definitiva cessazione » (sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002), preso atto della sostanziale inadeguatezza delle norme relative allo sviluppo della

tecnica di trasmissione digitale terrestre e dei suoi limiti temporali, indicato le gravi contraddizioni e la palese incongruità, sotto ogni profilo, della nuova disciplina in ordine al sistema integrato delle comunicazioni: limiti che persistono nella nuova formulazione dell'articolo 15 introdotta dal Senato nel testo modificato il 22 luglio 2003 e che prefigurano palesi aspetti di incompatibilità con i criteri alla base delle direttive comunitarie ed i principi dell'ordinamento comunitario, ad esempio se si considerano i mercati rilevanti di prodotti e servizi;

tali limiti si associano ai profondi squilibri che il testo in esame mantiene, e semmai aggrava in termini generali, e che le modifiche introdotte al Senato non contribuiscono né a ricondurre a sostanziale equilibrio né a superare, nei rapporti fra sistema televisivo ed editoria. Non sono

garantite più eque condizioni di concorrenzialità e un effettivo diritto all'accesso, nei rapporti fra sistema radiotelevisivo ed editoria, con riferimento alla determinazione delle risorse complessive del sistema integrato delle comunicazioni ai negativi effetti strutturali che la tutela delle posizioni dominanti nella televisione avrà favorendo l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici da parte di soggetti operanti nel sistema televisivo;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del progetto di legge n. 310-B.

n. 3. Boato, Innocenti, Boccia, Pisicchio, Bellillo, Di Gioia, Pecoraro Scanio, Brugger, Bimbi, Bulgarelli, Capitelli, Carbonella, Maura Cossutta, Fistarol, Magnolfi, Marone, Raffaldini, Zanella.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 19 AGOSTO 2003, N. 220, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA
SPORTIVA (4268)**

(A.C. 4268 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 4268 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione in merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea.*

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4268 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n.
220, recante disposizioni urgenti in mate-

ria di giustizia sportiva è convertito in
legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. Restano salvi gli effetti prodottisi
fino alla data di entrata in vigore della
presente legge sulla base dell'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 19 agosto
2003, n. 220.

3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica riconosce e favorisce
l'autonomia dell'ordinamento sportivo na-
zionale, quale articolazione dell'ordina-
mento sportivo internazionale facente
capo al Comitato Olimpico Internazio-
nale.

2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui
al comma 1 sono regolati in base al
principio di autonomia, salvi i casi di
effettiva rilevanza per l'ordinamento giu-
ridico della Repubblica di situazioni giu-
ridiche soggettive connesse con l'ordina-
mento sportivo.

ARTICOLO 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;

d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

ARTICOLO 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria).

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti

e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.

3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.

5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto dell'eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei campionati 2003-2004.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4268 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE
COMMISSIONI***All'articolo 1:*

al comma 2, le parole: « tra gli ordinamenti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica » e la parola: « effettiva » è soppressa.

All'articolo 2:

al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive »;

al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole: « tribunale amministrativo regionale » sono inserite le seguenti: « del Lazio »;

al comma 4, dopo le parole: « tribunale amministrativo regionale del Lazio » sono inserite le seguenti: « con sede in Roma » e le parole: « ai sensi del comma 3 » sono soppresse;

il comma 5 è soppresso.

(A.C. 4268 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Principi generali).

Sopprimerlo.

- 1. 2.** Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Al comma 2, sostituire le parole da: di rilevanza fino alla fine del comma, con le seguenti: di valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva.

- 1. 1.** Burtone.

ART. 2.

(Autonomia dell'ordinamento sportivo).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Burtone, Mantini, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Bellillo, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ordinamento sportivo aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi generali dello Stato e della sua Costituzione,

2. 5. Rizzo, Bellillo, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Burtone.

Al comma 2, dopo le parole: secondo le previsioni aggiungere le seguenti: e per le violazioni.

2. 6. Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Rizzo, Bellillo, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Cento, Bulgarelli.

Al comma 2-bis, dopo le parole: sono escluse aggiungere le seguenti: , a far data dal campionato di calcio 2004-2005.

2. 3. Pisapia.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo sono composti da magistrati o avvocati iscritti all'albo degli avvocati, nominati dalla giunta del CONI, su designazione del Consiglio di Stato. L'organo federale competente alla vigilanza sui bilanci societari è composto da magistrati contabili nominati dalla Giunta del CONI su disposizione della Corte dei Conti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante apposito regolamento da emanare a cura del Ministero vigilante sullo sport, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. 7. Milana, Mantini, Rusconi, Colasio, Mosella, Lolli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Procedimento sportivo) – 1. Il procedimento sportivo deve essere definito entro trenta giorni dalla contestazione dei fatti.

2. Esaurita la procedura di fronte agli organi di giustizia federale, per i provvedimenti di cui all'articolo 12, secondo comma, dello statuto del CONI, è ammesso ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla proposizione del ricorso.

3. Tutte le disposizioni dell'articolo 12 del vigente statuto del CONI incompatibili con il disposto di cui al presente articolo sono abrogate.

2. 01. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Composizione e competenze della Camera di conciliazione e arbitrato) – 1. La Camera di conciliazione e arbitrato è composta di magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie e amministrative, da professori ordinari o associati in materie giuridiche e avvocati in pensione, designati dal primo presidente della corte di cassazione per un triennio, rinnovabili un'unica volta. I costi per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato sono a carico del CONI.

2. Tutte le vertenze federali, statutariamente devolute a collegi arbitrali, in attuazione delle singole clausole compromissorie, vengono attribuite alla camera di conciliazione e arbitrato.

3. Tutte le disposizioni dell'articolo 12 del vigente statuto del CONI incompatibili con il disposto di cui al presente articolo sono abrogate.

2. 02. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Incompatibilità) – I magistrati ordinari in servizio non possono far

parte, dal 1° gennaio 2004, di commissioni giudicanti delle federazioni sportive nazionali.

2. 03. Pisapia.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. I componenti degli organi di giustizia delle federazioni sportive sono nominati dalla giunta nazionale del CONI su proposta delle singole federazioni.

2. La carica di componente degli organi di giustizia sportiva dura quattro anni e non è revocabile né rinnovabile.

3. Non possono essere nominati componenti degli organi di giustizia sportiva i magistrati dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato.

2. 04. Lolli, Milana, Bonito, Mantini, Colasio, Siniscalchi, Rizzo, Cento, Mosella.

ART. 3.

(Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria).

Sopprimerlo.

3. 9. Bulgarelli, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Siniscalchi, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Sopprimere il comma 1.

3. 10. Bonito, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Esauriti i gradi della giustizia sportiva e.

3. 11. Cento, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Mantini, Milana, Rusconi, Colasio, Mosella, Rizzo, Bellillo, Bulgarelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: patrimoniali.

3. 12. Milana, Mantini, Rusconi, Colasio, Mosella, Bonito, Lolli, Magnolfi, Carboni, Siniscalchi, Rizzo, Bellillo, Cento, Bulgarelli.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

3. 1. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 2.** Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 3.** Burtone.

Sopprimere il comma 2.

* **3. 13.** Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma con le seguenti: al Consiglio di Stato.

3. 6. Pisapia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma con le seguenti: ai tribunali amministrativi regionali secondo i seguenti criteri: il tribunale amministrativo regionale con sede a Milano è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Toscana,

Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Bari è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire la parola: quello con la seguente: quelli;

sostituire le parole: del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* dei tribunali amministrativi regionali indicati al comma 2.

3. 4. Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* ai tribunali amministrativi regionali secondo i seguenti criteri: il tribunale amministrativo regionale con sede a Milano è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Aosta, Torino, Milano, Trento, Bolzano, Venezia, Trieste, Genova, Bologna; il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Firenze, Perugia, Ancona, Cagliari, Roma, L'Aquila, Campobasso; il tribunale amministrativo regionale con sede a Bari è competente per le questioni attualmente attribuite ai tribunali amministrativi regionali di Napoli, Potenza, Bari, Catanzaro, Palermo.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire la parola: quello con la seguente: quelli;

sostituire le parole: del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma *con le seguenti:* dei tribu-

nali amministrativi regionali indicati al comma 2.

3. 5. Giancarlo Giorgetti, Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 14. Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni, Siniscalchi, Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 7.** Pisapia.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 8.** Burtone.

Sopprimere il comma 4.

* **3. 15.** Bellillo, Colasio, Mosella, Bonito, Bulgarelli, Magnolfi, Lolli, Rizzo, Siniscalchi, Mantini, Milana, Cento, Rusconi, Carboni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, trovano applicazione fino al completo esaurimento dei processi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 01. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.

(A.C. 4268 — Sezione 6)

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

All'articolo unico del disegno di legge di conversione, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni di cui alla presente legge di conversione trovano applicazione fino al 30 giugno 2004.

Dis. 1. 1. Guido Giuseppe Rossi, Lussana.